



***Ordine degli Avvocati
di Reggio Emilia***

**Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2020 - 2022**

Sezione 1

Prevenzione della Corruzione

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche solo "PTPCT") è stato redatto in adempimento agli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 rispettivamente in materia di anticorruzione e di trasparenza, che trovano applicazione anche per gli ordini professionali, nei limiti e secondo le precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (di seguito anche solo "ANAC") con apposite delibere e Linee Guida.

Il presente PTPCT, costituisce un aggiornamento del Piano Triennale di cui l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia è già dotato con riferimento al triennio 2019-2021, tenendo conto delle misure adottate nell'anno trascorso nonché degli interventi normativi e delle indicazioni nel frattempo pervenute dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per quanto concerne, in particolare, i Consigli degli Ordini Forensi, si è tenuta presente la peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato.

Inoltre, su impulso dei RPCT degli Ordini di Reggio Emilia e di Bologna, nel corso del 2018 è stata costituita una Rete dei RPCT di tutti gli Ordini Avvocati del circondario emiliano-romagnolo, che ha dato vita a numerose occasioni di condivisione e che ha permesso di riesaminare in maniera più approfondita e specifica, in modo condiviso, le principali aree di rischio degli ordini professionali, anche sulla base dei contributi giunti dal CNF.

Il lavoro di rete ha permesso di suddividere il lavoro, comprendere meglio le priorità e individuare con immediatezza le azioni più efficaci.

Il PTPCT 2020-2022 dell'Ordine è stato quindi redatto tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte, nonché di quanto emerso e condiviso in occasione del lavoro di rete con gli RPCT degli altri ordini.

Da sempre, la promozione dell'integrità e della trasparenza, come strumento di *accountability* anche in funzione anticorruzione, infatti, corrisponde ad una precisa volontà ed obiettivo dell'Ordine e da sempre ne ha caratterizzato le scelte, oltre che l'impostazione delle attività e dell'organizzazione.

Giova ribadire come l'Ordine abbia da tempo provveduto alla nomina del RPCT in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, unificando le figure del RPC e del RT in un unico soggetto.

Il RPCT è stato individuato nella figura del Consigliere Avv. Francesca Preite, conformandosi all'interpretazione che depone per l'incompatibilità del ruolo di RPCT con le cariche di Consiglieri con funzioni direttive (Presidente, VicePresidente, Segretario e Tesoriere).

Il RPCT è stato coadiuvato da una Commissione formata dai Consiglieri Avv. Francesca Corsi, Avv. Giulio Sica, Avv. Daniele Silingardi e dalla dipendente Sara Bronzoni.

Tali soggetti cooperano tra loro e con gli altri Consiglieri e le altre dipendenti, scambiandosi costantemente informazioni per raggiungere il comune obiettivo della prevenzione e del contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza, intesa come strumento di *accountability* e di controllo diffuso e integrità.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento *online* sul sito istituzionale, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione. Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre all'Organo collegiale la modifica del Piano ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità per il

miglioramento dello stesso e ogni volta che siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013 e previste inoltre dalla Legge professionale forense.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Allo scopo di conferire al PTPCT una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

Sezione 1 – Prevenzione della Corruzione composta da:

1) Una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- un cenno al contesto esterno;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- i compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2) Una parte speciale, costituita dagli allegati, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

Sezione 2 – Trasparenza composta da:

- Obiettivi strategici in materia di trasparenza
- Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili.
- Contenuti

1.4. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

1. i componenti del Consiglio;
2. il personale dell'Ordine;
3. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
4. i consulenti;
5. i revisori dei conti (allorquando saranno nominati);
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Per il dettaglio dei nominativi e l'elenco aggiornato di tutti i soggetti destinatari, si rinvia a tutti i dati pubblicati sul sito internet dell'Ordine nell'apposita sezione "amministrazione trasparente".

1.5. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 13 novembre 2019 con determina A.N.AC. n. 1064;
- la legge 30 novembre 2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità";
- la delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 in riferimento a "Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità";
- la delibera ANAC n. 833 del 03 agosto 2016 avente ad oggetto "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione";
- la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto "Prime linee guida recante indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016";
- la delibera ANAC n. 241 del 08 marzo 2017 avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013";
- la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 avente ad oggetto "Linee guida per l'attuazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- la delibera ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017 avente ad oggetto "Nuove linee guida per l'attuazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125.

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
11. Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.);

12. Turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 c.p.).

4. IL CONTESTO ESTERNO

Le istituzioni e l'imprenditoria reggiana godevano, fino a pochi anni or sono, di una generale fama di rispetto della legalità. Ciò anche perché si tratta dello stesso territorio che tanto ha fatto per la resistenza, un territorio che ha espresso nomi importantissimi per la nostra Repubblica e un territorio primo in Italia per attività e soggetti dediti al volontariato.

Senonché, sul territorio reggiano si sono abbattuti negli ultimi anni:

- il processo Aemilia, che è composto in realtà di numerosissimi processi e che ha messo in luce un substrato di criminalità organizzata, con ipotesi di consapevolezza da parte di istituzioni e professioni;
- il procedimento c.d. "Angeli e Demoni", in cui si indaga su Abusi d'ufficio e altri reati tipicamente "corruttivi";
- alcuni procedimenti che coinvolgono esponenti politici e dirigenti del Comune di Reggio Emilia, anch'essi aventi ad oggetto ipotesi di reato tipicamente "corruttive".

Pur nel rispetto del principio di non colpevolezza, l'Ordine degli Avvocati non può non tenere conto dei recenti "cataclismi" che hanno coinvolto la città e la provincia e che hanno coinvolto anche alcuni iscritti.

In questo contesto, il principale obiettivo dell'Ordine non può essere altro che quello di mantenere unita la categoria, valorizzandone l'identità e la storia illustre e richiamandola così a valori di rispetto della legalità, delle istituzioni e di collaborazione al buon funzionamento della *res publica* e della giustizia.

In questo senso, l'ordine si è mosso promuovendo iniziative formative dedicate ad un illustre Avvocato reggiano, il decano Dino Felisetti, e a tutte le toghe che hanno sacrificato la vita in nome dell'immenso valore della giustizia; l'Ordine ha distribuito libri e pubblicazioni su questi temi e ha iniziato e sta portando avanti una intensissima attività di propaganda delle attività dell'Ordine e degli Avvocati, proprio al fine di mantenere vivo il senso di appartenenza e il senso della professione forense.

5. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

La predisposizione del PTPCT si è articolata nelle seguenti fasi:

- a) *Analisi e valutazione dei rischi*
- b) *Individuazione dei processi a rischio*
- c) *Individuazione delle misure di prevenzione*

Al termine, si è proceduto con la Stesura del presente PTPCT.

a) Analisi e valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

Come già anticipato, nel corso del 2018 è stata costituita una Rete dei RPCT di tutti gli Ordini Avvocati del circondario emiliano-romagnolo, che ha dato vita a numerose occasioni di condivisione e che ha permesso di riesaminare in maniera più approfondita e specifica, in modo condiviso, le principali aree di rischio degli ordini professionali, anche sulla base dei contributi giunti dal CNF.

Le aree ed i processi a rischio elencati individuati sono quindi il risultato di tali approfondimenti.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto.

In una seconda fase, per ciascun processo e attività sono stati analizzati i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, il gruppo di lavoro ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;

- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

b) Individuazione delle aree a rischio

Mantenendo l'impostazione adottata anche nel precedente PTPCT, l'analisi dei processi a rischio, effettuata con le modalità indicate nel paragrafo precedente, può essere scomposta in due macro aree:

➤ area giuridica: che comprende i processi inerenti le attività ed i compiti istituzionali e più precisamente:

- ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio;
- iscrizione nell'elenco avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
- rilascio pareri di congruità compensi;
- tentativo di conciliazione;
- contributi, sovvenzioni, borse di studio;
- richieste di pareri, consultazioni.;
- procedure di mediazione e sovraindebitamento (seppure gestite da Fondazione)

➤ area gestionale: che comprende le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente, e più precisamente:

- acquisti e incarichi
- concorsi pubblici, assunzione del personale
- rimborsi spese e pagamenti

c) Individuazione delle misure di prevenzione

A seguito dell'analisi dei rischi descritta, sono state predisposte delle specifiche schede nelle quali, a seconda dell'attività a rischio sono indicate:

- Fasi del processo
- Normativa di riferimento
- Ufficio competente
- Atto vincolato o discrezionale
- Descrizione delle attività per ciascuna fase
- Descrizione del comportamento a rischio
- Valutazione del rischio
- Misure preventive

Per quanto riguarda la gestione dei processi relativi agli acquisti e ai consulenti, ai pagamenti ed ai rimborsi spese, si richiama la procedura adottata ad hoc dall'Ordine e pubblicata sul sito nell'apposita sezione "amministrazione trasparente – attività e procedimenti". Nella medesima sezione, sono pubblicati anche il Codice di Comportamento, il Regolamento per l'opinamento delle parcelle ed il Regolamento per l'accesso civico e generalizzato.

Tali tabelle sono allegate al presente PTPCT e devono considerarsi parti integranti.

6. MONITORAGGIO

Il monitoraggio sarà condotto su base quadrimestrale dal RPCT o altri incaricati designati dal COA. Tra le attività di monitoraggio rientreranno, a titolo non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure e delle tempistiche definite nel Piano (emanazione regolamenti e monitoraggio sulle pubblicazioni);
2. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
3. verifica su rotazioni di mediatori, soggetti designati per la composizione della crisi, consiglieri incaricati di relazionare su valutazione di congruità parcelle e ammissione al patrocinio.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate annualmente e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPCT deve redigere entro il 31 gennaio 2020 è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.

7. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Oltre alle misure preventive individuate per le singole attività a rischio, vi sono anche le misure di carattere generale o trasversali che si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi (area la cui implementazione va a rilento a causa della scarsità di risorse economiche ed umane);
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (area la cui implementazione va a rilento a causa della scarsità di risorse economiche ed umane);
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

8. LE MISURE DI TRASPARENZA

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT, soggetto unico.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:

- che il Piano Trasparenza sia parte integrante del presente Piano e pertanto si rinvia alla successiva sezione 2;
- che il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della Trasparenza siano un unico soggetto.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito Internet dell'Ente. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

9. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

La nuova legge integra e amplia l'attuale disciplina prevista dalla legge Severino, ampliando la norma già vigente per gli impiegati pubblici, includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico.

Il dipendente pubblico che segnala ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. L'onere della prova è invertito, nel senso che spetta all'ente dimostrare l'estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione.

È vietato rivelare l'identità del whistleblower ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'Anac predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. L'Anac, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. La mancata verifica della segnalazione e l'assenza o l'adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro.

Le tutele sopra descritte vengono meno, nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

La segnalazione nell'interesse all'integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore. La scriminante non si applica però nei rapporti di consulenza o di assistenza o nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RCPT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata.

10. ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione degli incarichi è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione come misura di prevenzione della corruzione. Si tratta, tuttavia, di una misura che, a causa dell'esiguità del numero dei dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, non può essere adottata, in quanto si comprometterebbe la funzionalità e l'efficienza dell'Organismo.

Si rileva, tuttavia, che, in linea con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Ordine organizza la propria attività in modo da favorire la trasparenza interna e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, evitando l'isolamento e l'eccessiva concentrazione delle funzioni in capo ad un unico soggetto. Inoltre, essa impronta la propria organizzazione dell'attività al modello della "segregazione delle funzioni" distinguendo, tra coloro che operano nel medesimo processo, il soggetto che: a) svolge istruttorie ed accertamenti; b) adotta decisioni; c) attua le decisioni prese; d) effettua le verifiche.

11. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ente e del *background* culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Nel corso dell'anno 2018 sono stati espletati eventi formativi in materia di trasparenza. Il personale dell'Ordine è inoltre stato coinvolto durante le riunioni organizzate dalla già citata rete dei RPCT degli Ordini.

Le procedure, i regolamenti, nonché il Codice di Comportamento adottati nel corso del 2018 e 2019 sono tutti stati oggetto di condivisione con il personale dell'Ordine.

La formazione e l'aggiornamento è pertanto stata costante e proseguirà anche per il prossimo triennio.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente –Piano Anti corruzione".

12. CODICE DI COMPORTAMENTO

Con delibera del 29/10/2018, è stato adottato il Codice di Comportamento che prevede principi ed obblighi cui si devono attenere tutto il personale dell'Ordine.

Gli obblighi di condotta si estendono anche, ove compatibili:

- ai collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui l'Ordine si avvale;
- ai componenti del Consiglio dell'Ordine;
- al Comitato Pari Opportunità e alle Commissioni istituite e/o istituende all'interno del Consiglio, compresi i membri esterni;
- all'Organismo di Mediazione, Camera Arbitrale e all'Organismo di Sovraindebitamento istituiti presso il Consiglio dell'Ordine;
- a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ordine, in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del codice generale.

Il RPCT vigila sulla osservanza del Codice di Comportamento.

13. INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' DEI CONSIGLIERI

Con delibera del 14 maggio 2015 ANAC è intervenuta sul tema dell'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici, argomento di costante attualità, disciplinato dal decreto legislativo n. 39/2013.

Tale decreto, all'art. 1, da una definizione puntuale di:

Inconferibilità: si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o abbiano ricoperto cariche in enti per diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

Incompatibilità: si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

La predetta delibera rileva che in molti casi le amministrazioni non hanno dato attuazione alle predette norme e non hanno effettuato la prescritta vigilanza in tale ambito.

Il PNA emanato nel 2019 insiste nuovamente sul tema, indicando come necessari controlli puntuali sul tema delle inconferibilità/Incompatibilità e richiedendo che l'ente pretenda autodichiarazioni periodiche, non ritenendosi sufficiente una sola dichiarazione per tutta la durata del mandato.

Venendo alla concreta realtà degli Ordini degli Avvocati, alle norme citate devono aggiungersi le specifiche incompatibilità e i divieti disciplinati dalla Legge professionale forense (Legge 31 Dicembre 2012 n. 247), in forza della quale la carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile con la funzione di Consigliere nazionale, con quella di componente del CdA e del Comitato dei delegati di Cassa forense e con quella di Consigliere distrettuale di disciplina.

A ciò aggiungasi che, per il tempo in cui sono in carica, ai Consiglieri non possono essere conferiti incarichi giudiziari dai magistrati del circondario (art. 28 Legge professionale forense) e tale previsione tutela senz'altro l'indipendenza delle due funzioni (giudiziaria e forense) ed è volta a prevenire possibili eventi corruttivi.

Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che le autodichiarazioni su assenza di incompatibilità/inconferibilità dovrebbero essere raccolte periodicamente e contenere riferimenti concreti alla realtà del singolo ente e alle funzioni del dichiarante e dovrebbero, infine, essere

controllate adeguatamente. L'Ente si organizzerà, pertanto, per raccogliere e pubblicare autodichiarazioni annuali che siano puntuali e specifiche.

14.CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo (comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017).

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016).

E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) Legge n. 241/1990

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 80 del 5-4-2013)

Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Gli obblighi sanciti dall'abrogato art. 18 sono stati trasposti e rielaborati negli articoli del Dlgs. 33/13. In particolare, l'art. 26 prevede gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. E' obbligatorio pubblicare: - gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione o attribuzione; - gli atti di concessione/attribuzione di importo superiore ad €.1000. Tali pubblicazioni costituiscono condizione di efficacia dei provvedimenti (e non più del "titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni," come recitava l'abrogato art. 18) che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario. La mancata, incompleta pubblicazione e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione, rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, è, altresì, rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione. L'art. 26, diversamente dal precedente art. 18, pone l'obbligo di pubblicazione per concessioni o sovvenzioni anche a favore di persone fisiche, prescrivendo però l' "esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche , qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati." In merito agli obblighi di cui al citato art. 26, il successivo art. 27, prevede la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari con i seguenti dati: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. I suddetti dati andranno riportati nell'home page del sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" (cfr. art. 9 del decreto de quo), secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (cfr. art. 7), e devono essere organizzati annualmente in unico elenco.

CIRCOLARE ANAC sull'oggetto

13. Pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici (artt. 26-27)

13.1 Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? Si tratta di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

13.2 Come si calcola la soglia di 1.000 euro ai fini della pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? L'art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a 1.000 euro. Questi sono da intendersi sia se l'importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti diversi che, nel corso dell'anno solare, comportano il superamento del tetto di 1.000 euro nei confronti di un unico beneficiario. Laddove, quindi, l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei 1.000 euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia. Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, l'amministrazione è comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

13.3 Come si individuano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? Gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 prevedono che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici superiori a 1.000 euro. Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici", dandone adeguata motivazione.

13.4 Quali atti di erogazione di risorse, tra gli altri, non rientrano sicuramente nella categoria degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? Non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del

d.lgs. n. 33/2013: - i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture; - l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi; - il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze; - i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione; - gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti; - le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

13.5 Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? 34 Le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere organizzate su base annuale in unico elenco per singola amministrazione. Suddivise per anno, esse devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali, quali, tra gli altri, il titolo giuridico di attribuzione, l'ammontare dell'importo, l'ordine alfabetico dei beneficiari.

13.6 Quali accorgimenti le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici? La pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono ostensibili, quindi, i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati e comunque le amministrazioni devono adottare tutti gli accorgimenti a ciò necessari.

13.7 Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013? Considerato che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

13.8 Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi relativi a benefici concessi? No, in quanto l'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e non agli atti contabili di impegno e di liquidazione.

13.9 Qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni, quale amministrazione è competente alla pubblicazione? 35 Considerato che, ai sensi dell'art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale è condizione legale per l'efficacia dei provvedimenti che dispongano

concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, la pubblicazione deve avvenire a cura dell'ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale, anche laddove altre amministrazioni abbiano concorso alle attività procedurali.

13.10 Nel caso in cui l'amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, cosa occorre fare ai fini della pubblicazione? Qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

L'ente, che già pubblica la tabella dei contributi e dei sussidi, si propone di emanare un regolamento che indichi puntualmente i criteri che il COA dovrà seguire nelle delibere dei contributi/sussidi/vantaggi da erogare. L'ente si propone altresì di meglio dettagliare la tabella introducendo l'indicazione del titolo sulla base del quale viene erogato il contributo.

15. Diritto di accesso

Per l'Ordine la trasparenza costituisce un obiettivo strategico della propria azione, da attuare in coerenza alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.

In tale contesto, assumono particolare rilevanza le disposizioni in materia di accesso civico "generalizzato".

Tale tipologia di accesso, delineata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 (in base al quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*) non sostituisce l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza (che rimane circoscritto ai soli dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria) e si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Con il decreto n. 97 del 2016, al diritto di accesso civico introdotto dal d.lgs. n. 33 del 2013 si aggiunge quindi una nuova tipologia di accesso finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. A questa impostazione consegue il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione".

Al fine di garantire una corretta attuazione di tali previsioni normative, il Consiglio dell'Ordine ritiene prioritario curare la formazione del personale su questi temi, assicurando un coinvolgimento sempre più ampio dell'intera struttura amministrativa nell'attuazione delle misure di trasparenza.

A tal fine, definisce quale primo obiettivo strategico in materia di trasparenza la realizzazione di attività formativa per tutto il personale dipendente, al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei dati e delle attività di competenza dell'Ordine e di garantire una corretta attuazione delle disposizioni in materia di accesso civico.

Un altro obiettivo strategico è quello di implementare i contenuti della sezione del sito appositamente dedicata ("amministrazione trasparente") con la pubblicazione di dati e informazioni non obbligatorie, come ad esempio, le istanze di accesso civico generalizzato e i dati più frequentemente richiesti con l'accesso generalizzato.

Pubblicazione del Registro degli accessi

In coerenza alle previsioni contenute nelle Linee guida adottate da ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013") e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, viene istituito e pubblicato il Registro degli accessi, contenente l'elenco delle richieste, suddivise per tipologia, con l'oggetto, la data di presentazione dell'istanza e l'esito della decisione. Le istanze sono pubblicate oscurando i dati personali eventualmente presenti. Il Registro è aggiornato annualmente e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti –accesso civico" del sito web istituzionale.

Monitoraggio delle istanze

Nel corso del 2019, l'Ordine degli Avvocati ha ricevuto n. 1 istanza di accesso semplice, finalizzata alla pubblicazione di atti della commissione elettorale costituita per le elezioni dei componenti il Consiglio dell'Ordine.

Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

Tutti gli uffici sono tenuti alla massima collaborazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della elaborazione dei dati da pubblicare in via obbligatoria. L'elaborazione dei dati è basata principalmente sull'utilizzo degli strumenti informatici di cui si avvalgono gli uffici dell'Ordine e delle relative capacità di elaborazione.

Le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico e i relative procedimenti sono regolamentati in apposite Regolamento pubblicato sul sito dell'ente.

16. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e DELLA TRASPARENZA

Il RPCT è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il Consiglio ha provveduto ad identificare ed individuare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Consigliere Avv. Francesca Preite.

Le ridotte dimensioni organizzative del Consiglio e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione"* è l'interpretazione che depono per l'incompatibilità del ruolo di RPCT con le figure di Consiglieri con cariche direttive non consentono di designare quale RPCT alcun altro se non un Consigliere privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di RPCT è pari alla durata dell'incarico del Consigliere designato.

Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinate dall'art.1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

Sezione 2

Trasparenza

1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia la trasparenza costituisce un obiettivo strategico della propria azione, da attuare in coerenza alle nuove previsioni introdotte con il d.lgs. n. 97/2016, a partire dalle nuove disposizioni sul diritto di accesso civico "generalizzato".

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "accesso generalizzato"), delineata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ai sensi del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Con il nuovo decreto n. 97 del 2016, al diritto di accesso civico introdotto dal d.lgs. n. 33 del 2013 che, come noto, ha ad oggetto esclusivamente i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, si aggiunge una nuova tipologia di accesso finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo

essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”.

Alla luce di tale obbligo normativo, l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha adottato uno specifico Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico e generalizzato pubblicato, con i relativi moduli, sul sito dell’Ordine nell’apposita sezione “amministrazione trasparente – accesso civico”.

2. DEFINIZIONE DEI FLUSSI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati e per gli adempimenti operativi si avvale del personale dell’Ordine formato in materia.

Tutti gli uffici sono tenuti alla massima collaborazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini della elaborazione dei dati da pubblicare in via obbligatoria. L’elaborazione dei dati è basata principalmente sull’utilizzo degli strumenti informatici di cui si avvalgono gli uffici dell’Ordine e delle relative capacità di elaborazione.

3. CONTENUTI

Il sito web del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha un’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente” all’interno della quale sono indicate le singole pagine web di rilevanza specifica alla luce della normativa in materia di trasparenza.

Di seguito vengono indicati i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive, secondo le tempistiche previste dalla norma.

- **Atti di carattere normativo e amministrativo generale**

Sono pubblicati: il Piano anticorruzione e trasparenza, l’atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; l’attestazione OIV; la relazione annuale ad ANAC.

- **Organizzazione**

Sono pubblicati i dati relativi alla composizione del Consiglio dell'Ordine, l'articolazione degli uffici ed i contatti.

- **Consulenti e collaboratori**

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e dei documenti richiesti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

- **Personale (dotazione organica, titolari di incarichi dirigenziali, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza e contrattazione collettiva)**

Sono pubblicati i dati relativi alla dotazione organica e al costo del personale; i dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali; i dati relativi ai tassi di assenza del personale; i dati relativi al personale non a tempo indeterminato; gli eventuali incarichi autorizzati ai propri dipendenti; i dati sulla contrattazione collettiva.

- **Bandi di concorso**

Sono pubblicati gli eventuali bandi di concorso per il reclutamento del personale.

- **Bandi di gara e contratti**

Sono pubblicati gli eventuali bandi di gara e i contratti conclusi.

- **Enti partecipati**

Sono pubblicate le partecipazioni dell'Ordine Avvocati in altri enti.

- **Attività e procedimenti**

Sono pubblicate le procedure che regolamentano le principali attività dell'Ordine.

- **Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi**

Sono pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti

- **Dati concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio**

Sono pubblicate le informazioni identificative degli immobili eventualmente detenuti, nonché i canoni di locazione e/o affitto versati o percepiti.

- **Contributi e sovvenzioni**

E' pubblicato l'elenco delle sovvenzioni/Contributi deliberati ed erogati con link alla delibera COA (stralcio).

- **Accesso Civico**

E' pubblicato il regolamento per l'esercizio dell'accesso civico e generalizzato, con i relativi moduli e nominativi dei referenti.

- **Whistleblowing**

E' pubblicato il regolamento per le segnalazioni di illecito.